



## Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238 email:  
CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: [www.icmiglianico.edu.it](http://www.icmiglianico.edu.it)

### **VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D' INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO**

L'anno 2021, il mese di febbraio, il giorno 8 in modalità telematica attraverso la piattaforma GSuite d'Istituto al link: [meet.google.com/yfx-wfgg-pcg](https://meet.google.com/yfx-wfgg-pcg), alle ore 12.00 , in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica,

**VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

**VISTO** l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

**TENUTO CONTO** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDAUNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.3 , comma 2 dell'Accordo nazionale de 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni o sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del dlgs n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

**TENUTO CONTO** che nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituzione scolastica risultano funzionanti n.3 plessi di scuola dell'infanzia, n.3 plessi di scuola primaria e n.2 sedi di Scuola secondaria di I grado, con n. 25 docenti di scuola dell'infanzia , n.41 docenti di scuola primaria e n.30 docenti di scuola secondaria di I grado, n. 18 collaboratori scolastici, n.4 assistenti amministrativi;

**VISTO** il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

**VISTA** la nota prot. n. 1060 del 2.02.2021 di convocazione del Dirigente Scolastico;

### **TRA**

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

### **PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Galante

**PARTE SINDACALE** composta da

FLC CGIL assente

CISL FSUR assente

UIL SCUOLA RUA assente

SNALS CONFSAL assente

GILDA UNAMS rappresentata da Cavalcanti Mario

ANIEF rappresentata da Anna Maria Cianci

**SI STIPULA**

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi

**Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

**Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO**

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

**I - ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, 1 assistente amministrativo;

**II - EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'**

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 1 assistente amministrativo e il D.S.G.A.

**Art.3 COMUNICAZIONI**

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art.3 comma 4 (*Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero*), i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

#### **Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE**

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### **Art.5 TEMPI E DURATA**

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di Istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

#### **Art.6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. **Volontarietà;**

2. **Rotazione del personale, escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.**

#### **Art. 7 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE**

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della

procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia

Per le Organizzazioni Sindacali:

Per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Documento firmato digitalmente

FLC CGIL .....

CISL SCUOLA ..... *Stefano Lodi 12/01/2011*

UIL SCUOLA RUA .....

SNALS CONFSAL .....

GILDA UNAMS .....

ANIEF ..... *Paolo D'Amico*

procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia

Per le Organizzazioni Sindacali:

Per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Documento firmato digitalmente

FLC CGIL .....

CISL SCUOLA .....

UIL SCUOLA RUA .....

SNALS CONFSAL .....

GILDA UNAMS .....

ANIEF .....